BANDO ANNUALE 2026 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PER LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, DI INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE E SENZA FINE DI LUCRO, DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALE, EDUCATIVO, AMBIENTALE, RICREATIVO E SPORTIVO, DI IMPEGNO CIVILE E UMANITARIO, DI SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, ove applicabile);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare gli articoli 26 e 27;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti, associazioni o altri organismi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 20 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 26 maggio 2011 con la quale è stato modificato il regolamento comunale per la concessione dei contributi;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21 dicembre 2020, con la quale sono stati modificati l'articolo 6, comma 1, relativo al limite massimo del contributo finanziario concedibile, e l'articolo 8, comma 2, relativo ai termini di emanazione del bando e di presentazione delle domande del Regolamento comunale per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici;

VISTO il Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 27/03/2026;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 437 del 19 novembre 2026, con la quale, per l'anno 2026, sono state individuate le aree di intervento con le relative assegnazioni finanziarie per complessivi € 35.000,00 e con la quale, al punto 4 del dispositivo, è stato incaricato il Dipartimento n. 3 di procedere agli adempimenti di competenza e all'emissione dell'Avviso;

VISTA la propria determinazione n. 1709 del 24/11/2026 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

CHE per l'anno 2026 l'amministrazione comunale intende concedere contributi e/o altri vantaggi economici, qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi, con particolare riferimento alle aree di intervento individuate nel regolamento comunale (art. 4);

CHE per l'anno 2026 il Comune di Spoleto intende procedere all'erogazione di contributi tramite l'emanazione di apposito bando fino all'importo massimo complessivo pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), nel rispetto delle modalità previste dal vigente Regolamento per l'assegnazione di contributi e/o altri vantaggi economici e secondo i criteri di valutazione fissati dall'articolo 5 e dall'Allegato 1 del Regolamento, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con deliberazione n. 437 del 19 novembre 2026;

Scadenza Bando: 10 dicembre 2026 ore 12.00

Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine, accertato secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente bando.

ART. 1 – INIZIATIVE AMMESSE A FINANZIAMENTO

1. Il Comune di Spoleto, con il presente bando, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, intende promuovere, mediante la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, iniziative di interesse generale da realizzare nel territorio comunale. In tale disposizione si afferma che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Le iniziative dovranno rientrare in una delle seguenti aree di intervento, individuate dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 437 del 19 novembre 2026:

a) attività socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale;
b) attività per lo sviluppo di politiche giovanili;
c) attività culturali e celebrative;
d) attività educative e scolastiche;
e) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
f) attività di valorizzazione, sensibilizzazione e informazione finalizzate allo sviluppo economico e alla promozione della cultura imprenditoriale;
g) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
h) attività per la promozione della conoscenza dell'identità e della memoria locale;
i) attività di promozione delle relazioni internazionali e iniziative di sviluppo turistico.

ART. 2 – RISORSE FINANZIARIE

1. Ai fini dell'attuazione del presente bando si utilizzerà la dotazione finanziaria approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 437 del 19 novembre 2026, nel rispetto delle modalità previste dal vigente Regolamento per l'assegnazione di contributi e/o altri vantaggi economici.

2. Con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha definito le aree di intervento e l'assegnazione delle relative risorse economiche, per un totale di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), come di seguito riportato:

AREA DI INTERVENTO	DOTAZIONE
a) Attività socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale (Dip. n. 5)	€ 7.500,00
b) Attività per lo sviluppo di politiche giovanili (Dip. n. 5)	€ 2.000,00
c) Attività culturali e celebrative (Dip. n. 9)	€ 8.000,00
d) Attività educative e scolastiche (Dip. n. 5)	€ 2.000,00
e) Attività sportive, ricreative e del tempo libero (Dip. n. 5)	€ 9.000,00
f) Attività di valorizzazione, sensibilizzazione e informazione finalizzate allo sviluppo economico e alla promozione della cultura imprenditoriale (Dip. n. 3)	€ 2.500,00
g) Tutela e valorizzazione dell'ambiente (Dip. n. 8)	€ 1.500,00
h) Attività per la promozione della conoscenza dell'identità e della memoria locale (Dip. n. 9)	€ 1.000,00
i) Attività di promozione delle relazioni internazionali e iniziative di sviluppo turistico (Dip. n. 3)	€ 1.500,00
TOTALE	**€ 35.000,00**

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono inoltrare istanza di contributo e/o di altri vantaggi economici i seguenti soggetti: associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni e all'albo regionale, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, istituzioni, soggetti pubblici e privati, soggetti collettivi o individuali, enti pubblici e privati, enti ecclesiastici e religiosi, comitati ed altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, istituti di istruzione e ricerca non profit, cooperative sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, non possono essere concessi contributi, sotto qualsiasi forma, a partiti o loro articolazioni politico-organizzative e a gruppi parlamentari.

3. Le iniziative devono essere di interesse generale e senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Regolamento. La natura privata del richiedente e l'eventuale svolgimento, da parte dello stesso, di attività economica non costituiscono di per sé causa di esclusione, ferma restando la necessità che l'iniziativa finanziata persegua finalità di interesse generale e sia coerente con il Regolamento e con il presente bando. La circostanza che l'iniziativa o l'evento sia idoneo a generare ricavi, entrate o un incremento patrimoniale in capo al soggetto beneficiario costituisce un elemento da considerare nella verifica della natura economica dell'attività e dell'eventuale vantaggio economico attribuito. Ove ricorrano tali presupposti, il beneficio è concesso, se ne sussistono le condizioni, nel rispetto del regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 o di altro regime di aiuto applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del presente bando.

ART. 4 – ESCLUSIONI

1. Il presente bando non si applica ai rapporti tra il Comune di Spoleto ed i soggetti da esso partecipati.

2. Il presente bando, inoltre, non si applica:

a) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione dell'impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico, ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;

b) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultra annuale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;

c) alle prestazioni socio-assistenziali agevolate, regolamentate da apposite norme;

d) ai contributi alle scuole che siano oggetto di apposita e distinta procedura di selezione all'inizio dell'anno scolastico sulla base dei piani dell'offerta formativa, limitatamente agli interventi già disciplinati da tale procedura;

e) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;

f) ai contributi destinati ai Grandi Eventi (art. 10 del Regolamento contributi).

ART. 5 – INTERVENTI E ISTANZE AMMISSIBILI

1. Sono da ritenere ammissibili le istanze di contributo e/o di altri vantaggi economici presentate dai soggetti di cui all'art. 3 del presente bando che danno impulso ad iniziative rientranti nelle aree di intervento elencate all'art. 1, con specifica indicazione dell'area di intervento cui si intende accedere. Sono ammissibili le richieste riferite non all'ordinaria attività dell'associazione/ente, ma a specifici progetti, eventi e manifestazioni svolti o da svolgere nell'anno 2026.

2. Sono da ritenere ammissibili le istanze di contributo e/o altri vantaggi economici le cui attività/iniziative sono riferibili ad un'unica area di intervento. Le istanze in cui sono indicate più aree di intervento sono da considerarsi escluse.

3. Non saranno concessi contributi e/o vantaggi economici per iniziative non coerenti con le tipologie (aree) di intervento sopra citate e, in generale, con le finalità del presente bando.

4. Sono ammissibili esclusivamente le iniziative e gli eventi che si svolgono e si concludono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Tutte le attività oggetto della richiesta di contributo devono pertanto essere integralmente concluse entro il 31 dicembre 2026; non sono ammissibili iniziative che prevedano lo svolgimento, anche parziale, di attività successivamente a tale data. Sono ammesse sia le iniziative già svolte e concluse alla data di presentazione della domanda, purché realizzate a partire dal 1° gennaio 2026, sia quelle ancora da svolgere, purché programmate e concluse entro il 31 dicembre 2026.

5. Eventuali richieste di contribuzione presentate nel corso dell'anno 2026 saranno valutate solo qualora confermate e presentate secondo le modalità stabilite nel presente bando, entro il termine di scadenza fissato. Trattasi dell'unica chiamata per l'anno 2026: pertanto i soggetti promotori sono invitati a presentare in questa sede le iniziative programmate nell'anno 2026.

ART. 6 – OGGETTO E MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

1. I finanziamenti ed i benefici erogabili sulla base del presente bando si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) contributi: finanziamenti e benefici, occasionali o continuativi, diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune sostiene solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute;

b) vantaggi economici indiretti: contributi in forma di prestazioni e servizi gratuiti, oppure a tariffe agevolate.

2. L'importo complessivo della contribuzione, costituito dalla somma dei contributi economici diretti e degli eventuali vantaggi economici indiretti, non può superare il limite massimo stabilito dal Regolamento comunale e, in ogni caso, non può superare il 50% (cinquanta per cento) dell'intero valore economico-finanziario dell'iniziativa/attività, attestato da adeguata documentazione. La contribuzione è riconosciuta, comunque, nei limiti dei fondi disponibili nella specifica area di intervento. Ai fini della determinazione della percentuale e dell'importo massimo erogabile, il Comune quantifica il valore economico-finanziario degli eventuali vantaggi economici indiretti sulla base delle prestazioni e dei servizi richiesti, valutati in base alle tariffe adottate in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2026.

3. La valutazione delle domande e il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili appositamente stanziate in bilancio e con l'osservanza delle disposizioni del Regolamento comunale.

4. I contributi sono concessi all'iniziativa/progetto che ha ottenuto il punteggio maggiore nell'area di intervento per la quale è definito lo stanziamento. In caso di iniziative con punteggio analogo il contributo disponibile è ripartito proporzionalmente al valore delle iniziative.

5. In caso di eccedenza dello stanziamento dell'area rispetto al finanziamento riconosciuto al primo o ai primi in graduatoria si procederà al finanziamento delle iniziative che seguono in graduatoria sino alla disponibilità delle somme. Lo scorrimento della graduatoria avviene nel rispetto del principio di cui al comma 4.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La richiesta di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o soggetto organizzatore dell'iniziativa e redatta sulla base del modulo fac-simile allegato al presente bando. Il modulo è disponibile sul sito web del Comune di Spoleto (www.comune.spoleto.pg.it).

2. La domanda, indirizzata al Sindaco, deve recare, in caso di consegna a mano, sulla busta chiusa e, in caso di trasmissione a mezzo PEC, nell'oggetto del messaggio, la seguente dicitura: "**Concessione di contributi e vantaggi economici - BANDO ANNO 2026**".

3. Le istanze possono essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it oppure consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spoleto, Piazza del Comune n. 1, piano terra del Palazzo Comunale. Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro la data e l'ora di scadenza indicate in premessa. Per le domande trasmesse via PEC fanno fede la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna nella casella dell'Ente, ai sensi degli articoli 6 e 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Per le domande consegnate a mano fa fede la data e l'ora di acquisizione al protocollo; la consegna deve avvenire non oltre il termine di scadenza del bando.

4. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, secondo quanto previsto dall'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla normativa vigente in materia di documenti informatici.

5. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura vigente, salvo esenzione; sono esenti, tra gli altri, gli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del d.lgs. 117/2017.

6. Nelle richieste deve essere indicato a pena di esclusione:

a) una sola area di intervento dell'iniziativa/progetto tra quelle indicate all'art. 1;

b) un solo progetto/iniziativa.

7. Ciascun richiedente può presentare **una sola** domanda per ogni bando. Nel caso di più domande presentate da un unico soggetto per il medesimo bando è ritenuta valida l'ultima acquisita al protocollo, secondo l'ordine progressivo delle segnature di protocollo, a prescindere dall'area di intervento indicata.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E OBBLIGHI

1. La domanda, compilata sulla base del citato modulo di domanda (Allegato A), debitamente sottoscritta, deve contenere i seguenti elementi e dichiarazioni:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa o attività oggetto della domanda, con indicazione del contributo finanziario richiesto, che non può superare il 50 per cento delle spese previste o effettive e documentabili e, comunque, € 2.500,00 per istanza; a seconda dei casi, deve essere allegato un dettagliato preventivo o consuntivo delle spese e delle entrate, utilizzando la scheda progetto e il piano economico contenuti nell'Allegato A. La relazione deve descrivere in modo sufficientemente dettagliato le caratteristiche dell'iniziativa e può essere corredata dalla documentazione illustrativa; il preventivo deve essere compilato secondo criteri di attendibilità e dimostrabilità. Gli eventuali vantaggi economici indiretti richiesti devono essere indicati separatamente, specificando le prestazioni e i servizi già concessi o, nel caso di eventi da svolgere, richiesti al Comune;

b) indicazione del numero dei soggetti coinvolti nell'organizzazione, del numero stimato dei destinatari dell'iniziativa/attività, della durata e dell'estensione territoriale;

c) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima iniziativa/attività, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

d) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente/beneficiario, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al regime fiscale adottato, alla natura commerciale o non commerciale del soggetto e alla destinazione del contributo, nonché agli elementi utili per verificare l'eventuale applicazione della ritenuta di cui all'articolo 12, comma 1;

e) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

f) l'indicazione delle prestazioni e dei servizi richiesti al Comune ai fini della quantificazione del valore economico-finanziario del vantaggio economico indiretto;

g) dichiarazione del legale rappresentante relativa all'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, attestante, alternativamente, la conformità della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità degli organi dell'ente alle disposizioni della medesima norma, ovvero la ricorrenza di una delle ipotesi di esclusione dalla sua applicazione, con indicazione della relativa fattispecie;

h) dichiarazione di non fornire servizi a favore del Comune di Spoleto, anche a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o di rientrare in una delle categorie escluse dal divieto;

i) le informazioni e le dichiarazioni necessarie per consentire al Comune di valutare l'eventuale configurabilità di un aiuto di Stato e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del regime «de minimis» di cui all'articolo 12, comma 4, del presente bando;

j) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, conosciute dal richiedente e riferibili al personale o agli amministratori del Comune coinvolti nel procedimento, con indicazione degli eventuali elementi rilevanti;

k) dichiarazione sull'esistenza o meno di debiti nei confronti del Comune di Spoleto o di società da esso totalmente partecipate, ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3;

l) codice fiscale e, se posseduta, partita IVA; numero di iscrizione all'albo comunale, se presente; IBAN intestato al richiedente.

2. Alla domanda, vanno allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente;

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del firmatario della domanda, se la domanda non è sottoscritta digitalmente;

c) per le iniziative già concluse, il rendiconto e i documenti di spesa di cui all'articolo 11, possono essere presentati unitamente alla domanda.

3. La concessione di contributi e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate, pena la decadenza dal contributo o la restituzione dell'acconto erogato. I beneficiari sono tenuti a indicare che l'iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Spoleto nelle forme di comunicazione e pubblicizzazione predisposte successivamente alla concessione del beneficio. Per le iniziative già concluse prima della concessione, l'indicazione è inserita, ove possibile, nei successivi materiali di comunicazione e nella documentazione di rendicontazione; la mancata indicazione nei materiali pubblicitari già diffusi prima della concessione non costituisce inadempimento (articolo 12 del Regolamento).

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA

1. I Dirigenti competenti per area, adottati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 60 giorni dal termine di scadenza del presente bando predispongono le graduatorie finali delle iniziative considerate ammissibili e finanziabili fino alle disponibilità massime previste, in relazione alle diverse aree di intervento, con l'indicazione, per ogni iniziativa/progetto, dell'entità del contributo riconosciuto. Le graduatorie verranno per quindici giorni pubblicate all'albo pretorio on line del Comune di Spoleto e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sito Web dell'Ente: www.comune.spoleto.pg.it

2. La fase istruttoria e l'atto di concessione del contributo sono di competenza del dirigente di riferimento per le diverse aree di intervento.

3. Nel caso di concessione di vantaggi economici, diversi dai contributi di carattere finanziario, viene quantificato l'importo corrispondente in denaro.

4. Qualora residuino fondi relativi al bando annuale 2026 per una o più aree di intervento, a causa di mancanza di domande o per effetto dell'applicazione dei limiti di importo di cui al precedente articolo 6, questi vengono destinati alle altre aree di intervento in maniera proporzionale alle rispettive quote percentuali, determinate sulla base delle dotazioni iniziali assegnate dalla Giunta comunale a ciascuna area con la deliberazione n. 437/2026 e riportate nella tabella di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento. In caso di ulteriori residui di risorse non altrimenti ripartibili, gli stessi costituiscono economia di spesa.

5. Per quanto previsto al precedente comma, la Cabina di Regia effettua la ricognizione delle pre-valutazioni effettuate dai dirigenti responsabili delle singole aree di intervento ai fini della ridistribuzione delle somme residue, prima dell'approvazione formale delle graduatorie.

ART. 10 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione delle somme concesse avviene:

a) per il 50% a titolo di acconto, entro 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie di cui al precedente articolo 9;

b) per il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione della relazione di rendiconto di cui all'articolo 11, salvo i casi di decadenza o riduzione e fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Per le iniziative già concluse e rendicontate contestualmente alla domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), l'acconto e il saldo possono essere liquidati con un unico provvedimento entro 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie, previa verifica della completezza e regolarità del rendiconto.

3. Prima della liquidazione, il responsabile del procedimento verifica l'esistenza di debiti del beneficiario nei confronti del Comune o di società da esso totalmente partecipate; in presenza di un debito certo e non contestato, l'importo del contributo è destinato, in tutto o in parte, alla relativa entrata (articolo 3-bis del Regolamento).

4. La liquidazione è subordinata alla pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 3, e alle verifiche di cui all'articolo 12.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE

1. Il rendiconto è presentato:

a) per le iniziative già concluse può essere presentato unitamente alla domanda stessa;

b) per le iniziative in corso o da svolgere, entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione delle attività finanziate.

2. Il soggetto beneficiario deve presentare la Relazione di Rendiconto sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività, accompagnata da un report che quantifichi il valore economico-finanziario dell'iniziativa/attività, il numero dei soggetti coinvolti e dei destinatari, nonché

dalla rassegna stampa disponibile e dai materiali pubblicitari e informativi relativi all'iniziativa, utili a documentare l'adempimento di cui all'articolo 8, comma 3, tenuto conto della data di concessione del beneficio e della data di svolgimento dell'iniziativa. Il report deve inoltre contenere il prospetto riepilogativo di tutte le entrate e di tutte le spese dell'iniziativa, compresi gli altri contributi pubblici e privati, ed essere corredato dai necessari documenti di spesa (fatture, ricevute, notule, scontrini ecc.) con apposita quietanza di pagamento.

3. **Documenti di spesa.** Sono ammessi fatture, ricevute, notule e scontrini parlanti intestati al soggetto beneficiario, datati nel periodo di svolgimento dell'iniziativa o in quello immediatamente funzionale alla sua preparazione e chiusura. La quietanza è comprovata dall'estratto conto o dalla ricevuta del pagamento; per i pagamenti in contanti valgono le specifiche modalità indicate di seguito. Tutte le spese rendicontate devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario e, di norma, pagate mediante strumenti idonei a garantirne la tracciabilità e la riconducibilità ai relativi documenti giustificativi, quali bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, assegno non trasferibile o altri strumenti di pagamento tracciabili. Sono altresì ammessi pagamenti in contanti, purché effettuati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che vieta i trasferimenti di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000,00, nonché i frazionamenti artificiosi diretti a eludere tale limite.

Per i pagamenti in contanti, la quietanza deve risultare da ricevuta rilasciata dal fornitore o da annotazione di quietanza sul documento di spesa, recante la data, l'importo pagato e il riferimento al documento giustificativo. Non sono ammessi pagamenti mediante compensazione tra il beneficiario e il fornitore.

Per ciascun documento di spesa deve essere prodotta idonea documentazione comprovante l'effettivo pagamento.

4. Spese ammissibili. Sono ammissibili le spese direttamente riferibili all'iniziativa, effettivamente sostenute e documentate, tra cui: noleggio di attrezzature e strutture; allestimenti; service tecnici; compensi e rimborsi a relatori, artisti e professionisti, al lordo delle ritenute di legge; promozione e comunicazione; trasporti; materiali di consumo; personale dipendente impiegato nell'iniziativa, per la quota di tempo documentata; eventuali spese generali, limitatamente alla quota effettivamente riferibile all'iniziativa e adeguatamente documentata, con indicazione del criterio di imputazione.

5. Spese non ammissibili. Non sono ammissibili: le spese non documentate o non intestate al beneficiario; le spese di funzionamento ordinario o comunque non riferibili all'iniziativa; l'acquisto di beni durevoli, salvo la quota di costo direttamente imputabile all'iniziativa, adeguatamente documentata e motivata; l'IVA detraibile dal beneficiario; sanzioni, interessi e oneri finanziari; la quota delle spese già coperta da altri contributi o da altre entrate specificamente destinate alla medesima spesa; la valorizzazione economica dell'attività prestata dai volontari. Ai volontari possono essere rimborsate, e quindi

rendicontate, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dall'ente, con esclusione dei rimborsi forfettari;

6. Limiti. Il contributo finanziario non può superare il 50 per cento del valore economico-finanziario dell'iniziativa o attività, attestato dalle spese ammissibili rendicontate, né l'importo di € 2.500,00 per istanza, secondo l'articolo 6, comma 1, del Regolamento. In ogni caso, la somma del contributo e delle altre entrate e contribuzioni riferibili all'iniziativa non può eccedere il totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate; in caso di eccedenza, il contributo è ridotto fino a concorrenza del costo ammissibile.

7. Riduzione proporzionale. Se le spese ammissibili rendicontate sono inferiori a quelle indicate nella domanda, il contributo è ridotto nella misura necessaria a rispettare il limite del 50 per cento e il massimale di cui al comma 6. Se l'iniziativa è stata realizzata in forma ridotta, si applica l'articolo 14, comma 1, lettera b).

8. Conservazione. Il beneficiario conserva gli originali della documentazione di spesa e li esibisce a richiesta del Comune per il periodo previsto dalla normativa civilistica, fiscale e contabile applicabile e, comunque, per tutto il tempo in cui possono essere effettuati controlli sull'utilizzo del contributo.

ART. 12 – ASPETTI FISCALI, CONTRIBUTIVI E DI TRACCIABILITÀ

1. Ritenuta del 4%. Sui contributi corrisposti a imprese, il Comune opera la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi, con obbligo di rivalsa, esclusi i contributi destinati all'acquisto di beni strumentali. Per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 il riferimento normativo è l'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in vigore con effetto da tale data. Per i pagamenti anteriori resta applicabile la disciplina previgente.

2. Casi in cui la ritenuta non si applica. La ritenuta non è operata quando il beneficiario è un ente non commerciale e il contributo è destinato allo svolgimento di attività istituzionali di natura non commerciale, secondo i criteri indicati dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (tra cui la risoluzione n. 166/E del 21 aprile 2008). Per gli enti del Terzo settore, la natura commerciale o non commerciale dell'attività si determina secondo l'articolo 79 del d.lgs. 117/2017. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, l'esclusione prevista dall'articolo 43, comma 5, del d.lgs. 33/2025 riguarda esclusivamente i contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e non si estende, in quanto tale, ai contributi comunali. Il richiedente dichiara nell'Allegato A, sezione 6, il proprio regime fiscale e la destinazione del contributo; l'ufficio verifica la disciplina applicabile al caso concreto prima del pagamento.

3. Aiuti di Stato e regime «de minimis». Qualora il beneficiario svolga un'attività economica e, in relazione all'iniziativa finanziata, il contributo o il vantaggio economico attribuisca un vantaggio selettivo al beneficiario e ricorrano gli ulteriori presupposti di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Comune verifica la disciplina applicabile. Ove ne ricorrano le condizioni, il beneficio può essere concesso in regime «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, nel rispetto del massimale complessivo di € 300.000,00 in qualsiasi periodo di tre anni per «impresa unica». La circostanza che l'iniziativa o l'evento generi ricavi, entrate o un incremento patrimoniale in capo al beneficiario costituisce un elemento rilevante per la valutazione dell'eventuale vantaggio economico, ma non comporta, da sola, l'automatica applicazione del regime «de minimis». A tal fine, il Comune acquisisce dal richiedente le informazioni necessarie per individuare l'eventuale «impresa unica» e verifica gli aiuti concessi nel periodo rilevante, anche mediante consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvedendo agli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115. Nell'Allegato A, sezione 7, il richiedente fornisce le informazioni richieste ai fini di tale valutazione.

4. DURC. Nei casi in cui, in relazione alla natura del beneficiario e alla tipologia del beneficio, la normativa vigente prevede l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il Comune lo acquisisce d'ufficio prima della liquidazione. In caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, richiamata dal comma 8-bis del medesimo articolo. I soggetti per i quali non ricorrono i presupposti normativi per l'acquisizione del DURC sono esenti.

ART. 13 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

1. Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi o altri vantaggi economici, ad ogni domanda presentata ammissibile a contributo viene attribuito un punteggio ottenuto sommando tra loro i valori degli indicatori riportati nella griglia di valutazione allegata al vigente Regolamento, che sotto si riporta:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

A - Grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con le aree di intervento prioritario dell'Ente:

NULLA	BASSA	MEDIA	ALTA	TOTALMENTE COINCIDENTE
0	1	2	3	Da 4 a 5

B - Grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'Ente

NULLA	BASSA	MEDIA	ALTA	TOTALMENTE COINCIDENTE

0	Da 1 a 2	Da 3 a 8	Da 9 a 12	Da 13 a 17

C - Durata temporale dell'iniziativa/attività

Mezza giornata	1 giornata	2 giornate	tra 3 e 7 giornate	oltre le 7 giornate
0	1	2	3	Da 4 a 5

D) Estensione territoriale dell'iniziativa/attività

singolo ente	Territorio comunale	Territorio intercomunale	Territorio regionale	Territorio nazionale
1	Da 2 a 3	Da 4 a 5	6	Da 7 a 8

E) Valore economico dell'iniziativa

€ 0 - 1.000,00	€ 1001,00 - 3.000,00	€ 3.001,00- 5.000,00	€ 5.001,00- 10.000,00	OLTRE € 10.000
1	Da 2 a 3	Da 4 a 5	6	Da 7 a 8

F) Carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività

Ripetitivo	già sperimentato	Innovativo	Innovativo e replicabile
1	Da 2 a 3	Da 4 a 5	Da 6 a 7

G) Corrispondenza alla tradizione e cultura della comunità spoletina

NULLA	BASSA	MEDIA	ALTA	TOTALMENTE COINCIDENTE
0	Da 1 a 4	Da 5 a 6	Da 7 a 8	Da 9 a 10

H) Grado di congruità dell'iniziativa/progetto all'area di intervento indicata

NON CONGRUO	POCO CONGRUO	CONGRUO
- 6	Da - 5 a - 3	0

2. La concessione delle forme di contribuzione avviene in base al punteggio risultante dalla misurazione tramite la griglia di valutazione. I contributi sono concessi all'iniziativa o al progetto che ha ottenuto il punteggio maggiore nell'area di intervento per la quale è definito lo stanziamento. In caso di iniziative con punteggio analogo, il contributo disponibile è ripartito proporzionalmente, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 60.

3. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che riportino un punteggio inferiore ai 20 punti.

ART. 14 – DECADENZE, RIDUZIONI E CONTROLLI

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente bando, decadono dal diritto di ottenerli o si procede alle necessarie riduzioni, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non venga presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene alle relazioni di rendiconto di cui all'articolo 11, le attestazioni fiscali, richieste dal presente bando, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi tutti previsti dalla normativa vigente e il report che quantifichi e attesti il valore economico-finanziario dell'iniziativa/attività, il numero dei soggetti coinvolti ed il numero dei destinatari;

b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito;

c) non sia stata realizzata l'iniziativa per cui il contributo era stato concesso;

d) non siano state fornite, nei casi previsti, le informazioni e/o la documentazione necessarie agli adempimenti di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, come indicato nell'art. 17 del presente bando;

2. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata come anticipazione, in tutto o in parte, o alla riduzione della somma ancora da erogare.

3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle attività ammesse a contribuzione.

4. Verificandosi la decadenza in riferimento alle condizioni b) e c) non vengono prese in considerazione, nell'anno successivo, le eventuali richieste di benefici economici presentate da parte dello stesso soggetto.

5. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. 445/2000, e le somme eventualmente erogate sono recuperate. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori conseguenze previste dall'articolo 75, comma 1-bis, del medesimo decreto.

ART. 15 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Spoleto, con sede in Piazza del Comune n. 1, 06049 Spoleto (PG), contattabile tramite la PEC comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è l'avv. Francesca Potì, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.spoleto.pg.it.

2. I dati personali sono trattati per ricevere e istruire le domande, verificare i requisiti di partecipazione, valutare i progetti, adottare i provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi o vantaggi economici, effettuare i controlli e adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e rendicontazione previsti dalla legge. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'adempimento di obblighi legali e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.

3. Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e informatici da personale autorizzato e istruito dal Titolare. I dati possono essere comunicati alle pubbliche amministrazioni, agli organi di controllo e alle autorità competenti, nonché ai soggetti che ne abbiano titolo in base alla legge. I fornitori di servizi che trattano dati per conto del Comune sono designati, ove necessario, responsabili del trattamento. I dati relativi ai provvedimenti di concessione sono pubblicati nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura e, successivamente, per i periodi previsti dalla normativa in materia di conservazione degli atti amministrativi, contabili, fiscali e archivistici. Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione al bando e per la gestione del procedimento; il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di istruire la domanda e la conseguente esclusione o decadenza dal beneficio.

5. L'interessato può esercitare, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione, rivolgendosi al Titolare o al RPD/DPO ai recapiti sopra indicati. Resta fermo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Non è previsto un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, in relazione alla procedura.

ART. 16 – INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

1. Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Silvia Ranucci, funzionario del Dipartimento Marketing territoriale, innovazione imprenditoriale, turismo 4.0 e valorizzazione dell'economia locale – tel. 0743 218810 – e-mail: silvia.ranucci@comune.spoleto.pg.it.

2. Per informazioni riguardo al presente bando è possibile rivolgersi a Beatrice Valeriani – Dipartimento Marketing territoriale, innovazione imprenditoriale, turismo 4.0 e valorizzazione dell'economia locale – tel. 0743 218618 – e-mail: beatrice.valeriani@comune.spoleto.pg.it; oppure consultare la pagina web www.comune.spoleto.pg.it.

3. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento dei contributi, la fase dell'istruttoria e l'atto di concessione del contributo sono di competenza del Dirigente di riferimento per le diverse aree di intervento.

5. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di scadenza del bando.

ART. 17 – NOTE

1. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

2. La presentazione della domanda non dà diritto all'erogazione del contributo. In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle dichiarazioni, così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la certificazione infedele comporterà la decadenza dai benefici eventualmente erogati.

3. Ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei casi e secondo le modalità ivi previsti, i provvedimenti attributivi di vantaggi economici sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", secondo il principio di accessibilità e riutilizzabilità previsto dalla legge. Il soggetto beneficiario dei contributi dovrà pertanto fornire al Comune di Spoleto le informazioni e/o i documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, pena la non erogazione e/o il recupero del contributo concesso.

4. Per quanto non disposto o disciplinato dal presente bando si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti, associazioni o altri organismi.

ALLEGATI:

Allegato A – domanda e scheda progetto;

Allegato B – Modello di rendicontazione;

Allegato C – Informativa sul trattamento dei dati personali;

Allegato D – dichiarazione DURC.

Il Dirigente – Arch. Sara Spitella